



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 3/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SUPER TV S.R.L.,
FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE CON IL MARCHIO “SUPER TV” PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 36-BIS, COMMA 1, LETT.
A), DEL D.LGS. N. 177/2005
(CONTESTAZIONE N. 8/15/CORECOM LOMBARDIA/FASC/55/15/MS-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’articolo 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTO l'articolo 36-bis, comma 1, *lett. a)* del *Tusmar*, ove prevede che: *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 4;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTA la legge della Regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome”*;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l'allegato A concernente *“Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro”*;

VISTA la Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni del CORECOM Lombardia, in particolare con riferimento all'articolo 4;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione del CORECOM Lombardia n. 8/15 del 25 agosto 2015, notificato in data 26 agosto 2015 alla Società SUPER TV S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio *“SUPER TV”* per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 36-bis, *lett. a)*, del *Tusmar* (prot. CORECOM 19189/15);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto del CORECOM Lombardia n. 8/15, veniva contestata alla Società SUPER TV S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio “SUPER TV” (e di seguito denominata *Società*), la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del *Tusmar*.

Il CORECOM, in particolare, nell’esercizio dell’attività di monitoraggio, oggetto di delega da parte dell’Agcom, ha rilevato che, il giorno 25 settembre 2014, dalle ore 18:40 alle ore 18:59, durante la trasmissione “*Progetto salute*” si promuoveva un prodotto per combattere la cellulite, senza l’adozione di alcun accorgimento che consentisse di identificare e distinguere il contenuto pubblicitario del messaggio rispetto al resto del programma.

In particolare, nel corso del programma in esame - che si propone come una rubrica di approfondimento su tematiche di salute e benessere – il conduttore Mario Gregorio e la dott.ssa Elena Guarnieri, medico specialista in chirurgia generale, medicina e chirurgia estetica, flebologia, tricologia e dietoterapia, promuovono una nuova terapia per sconfiggere la cellulite: il “*medical device*” iniettabile “*Alidya*”, definita l’“*arma che sconfigge la cellulite*”.

Il medico spiega in cosa consiste detto presidio mostrando le foto prima e dopo il trattamento. La dottoressa sottolinea che “*la terapia è stata testata e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie*”, affermando: “*noi trattiamo la cellulite con risultati spettacolari in laboratorio, la paziente riprende immediatamente a fare sport (...) oggi possiamo parlare di nuovi orizzonti nel trattare la cellulite con risultati concreti*”. Dopo aver trattato il tema della cellulite, il presentatore introduce l’argomento della visoscultura. La dott.ssa Guarnieri presenta le tecniche “*ancillari*” non chirurgiche da lei praticate, chiamate “*non surgical face lift*”, sottolineando come le stesse consentano di ottenere “*splendidi risultati, senza l’intervento chirurgico...evitando di avere ecchimosi, punti di sutura*”, e conclude la puntata descrivendo la fleboterapia rigenerativa; anche in questo caso si avvale di foto che mostrano i pazienti prima e dopo il trattamento. Durante tutta la durata della trasmissione in sovraimpressione sono indicate le città dove riceve la dott.ssa Guarnieri (Brescia, Cremona, Milano, Castelletto di Leno), il recapito telefonico tramite il quale prendere informazioni e i siti internet del medico.

Con la condotta descritta, a giudizio del CORECOM, la *Società* avrebbe violato il disposto di cui all’articolo 36-bis, comma 1, *lett. a)* del *Tusmar*, ove prevede che: “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”.

2. Deduzioni della Società.

La Società ha presentato memorie difensive al CORECOM in data 29 settembre 2015 (prot. 2015/021656), osservando quanto segue:

«(...) pur essendovi in realtà argomenti che potrebbero condurre a ricostruire in modo diverso la fattispecie concreta da Voi descritta, con conseguenti immediate “ricadute” sulla giustificazione sulle sanzioni applicateci, con la presente (così utilizzando un approccio distensivo alla fattispecie), siamo a comunicarvi che l’evento da Voi lamentato è dipeso da un inconveniente tecnico al quale già posto rimedio. L’attività da noi esercitata è sempre stata impostata al massimo rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti”. La Società, da ultimo, conclude osservando che “manterrà ogni più utile iniziativa per diretta ad evitare il verificarsi di eventi” analoghi a quelli contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità.

Sulla base della visione delle registrazioni messe a disposizione dal CORECOM risulta confermata la violazione dell’articolo 36-bis, comma 1, lett. a), del Tusmar, ravvisandosi, nella fattispecie concreta, i seguenti aspetti: 1) carattere pubblicitario del messaggio; 2) non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale.

Quanto al primo requisito, il carattere e la finalità pubblicitaria del messaggio si desumono dalle seguenti circostanze:

- nel corso della trasmissione scorrono in sovraimpressione, i contatti e le sedi del medico, il quale descrive, insieme al conduttore, i prodotti e le nuove tecniche presentate nel corso del programma;

- lo stesso medico (e il conduttore) fanno esplicito riferimento alla professionalità e ai risultati ottenuti dall’equipe della dott.ssa Guarnieri, la quale sottolinea di avere pazienti da tutta Italia.

La stessa Società, del resto, non pone in discussione il carattere pubblicitario del messaggio, ma si limita ad osservare che la condotta contestata è frutto di un inconveniente tecnico.

Quanto al secondo requisito, deve osservarsi che la Società, lungi dall’adottare il benché minimo accorgimento per evidenziare il carattere pubblicitario del messaggio, viceversa, ha inserito la pubblicizzazione dei prodotti in una sorta di “rubrica salute”, in ciò ingenerando confusione tra il contenuto editoriale del programma e la pubblicità dei prodotti, che è esattamente ciò che le disposizioni di cui all’art. 36-bis, lett. a) del Tusmar, intendono scongiurare.

A tal proposito, non merita alcun pregio l’argomento della Società secondo cui “l’evento (...) lamentato è dipeso da un inconveniente tecnico al quale [la Società] ha già posto rimedio”. A parte il rilievo che la natura e la tipologia dell’“impedimento

tecnico” non è in alcun modo descritta né documentata dalla *Società*, vale precisare che degli eventuali inconvenienti tecnici che hanno causato la violazione della normativa di settore dovrebbe comunque risponderne la *Società*. Il fornitore dei servizi di media audiovisivi, invero, quale “*responsabile della scelta del contenuto media audiovisivo*”, è tenuto a determinare le modalità organizzative dell’erogazione del servizio stesso (art. 2, comma 1, *lett. b*) del *Tusmar*). Ne deriva che, ove queste, per ipotesi, si dovessero rilevare inidonee, di detta inadeguatezza non può che rispondere il soggetto cui è attribuita la responsabilità di adottare le misure organizzative, ivi incluse quelle necessarie ad evitare il verificarsi di impedimenti tecnici che impediscono il rispetto della normativa vigente.

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) ad euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1, *lett. c*), 51, comma 2, *lett. a*), e 51 comma 5, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), pari ad una volta e mezzo del minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla *Società* devono ritenersi di entità lieve trattandosi di episodi isolati, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose.

La *Società* non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente.

La *Società*, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente.

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2014, pari ad euro 574.779,00 (*cinquecentosettantaquattromilasettecentosettantanove/00*) e di un utile di esercizio pari ad euro 11.402,00 (*undicimilaquattrocentodieci/00*) risultano tali da giustificare l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Società SUPER TV S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio "SUPER TV", codice fiscale e P.IVA. 02070100983, con sede legale in Via Dante Alighieri n. 6, Corzano (BS), c.a.p. 25030 ha violato le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/2005, per aver trasmesso, in data 25 settembre 2014, dalle ore 18:40 alle ore 18:59, una pubblicità priva di segnalazione e dei caratteri di distinguibilità e di riconoscibilità richiesti dalla normativa vigente;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (*millecinquecentoquarantanove/50*), pari ad una volta e mezzo il minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 36-bis, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/2005, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 3/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 3/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci